

COMUNE DI TUORO

Provincia di Perugia



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

ATTO N. 32

Del 29/07/2015

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2015.**

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 17:30 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Torzuoli Stefano	Vice Presidente del Consiglio	Assente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Presente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Presente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 12

Assenti n° 1

--	--

Tofanetti Giovanni Jacopo	Assessore Esterno	Presente
---------------------------	-------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori: Andrei Elisa, Marioli Carlo e Borgia Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, dall'art. 1, commi 707-728 della L. 147/2013 dall'art. 9 bis D.L. 47/2014, dall'art. 19 D.L. 133/2014 e dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014;

Viste le disposizioni dell'art. 14, commi 1 e 6 del D.Lgs. 23/2011;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 707, della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale sono stati modificati l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. 201/2011, prevedendo in particolare la non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 1, comma 707, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;

Visto altresì l'art. 1, comma 708, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, del D. L. 201/2011;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dell'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09.08.2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

<i>Tipologia Immobile</i>	<i>Aliquota risultante</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9)	0,40%
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti esclusivamente in line retta in primo grado	0,76%
Altri immobili	0,93%

- detrazione nella misura di € 200,00 per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- ai sensi dei commi 640 e 677, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed al altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per

presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 medesimo, come convertito in legge;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori di cui al comma 4 dell'art. 13 del citato decreto 201/2011;

- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come sostituito 707, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso che sulla base della normativa richiamata e allo scopo di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio è volontà dell'Amministrazione Comunale determinare le seguenti aliquote:

a) Aliquota dello **0,4%**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) Aliquota dello **0,76%** per l'abitazione e relative pertinenze, intendendo per pertinenza esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nei seguenti casi:

1) concessa in uso gratuito a parenti esclusivamente in line retta in primo grado, che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale;

2) sita nel centro storico del Capoluogo e concessa in locazione con nuovo contratto registrato a persone che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale.

Se l'abitazione viene locata in presenza di figli minori l'aliquota è ridotta allo **0,66%**;

c) Aliquota dello **0,76%** per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3 situati nel centro storico del Capoluogo e nelle zone limitrofe, nei seguenti casi:

1) nuovo contratto di locazione registrato ad uso non abitativo;

2) ricontrattazione dell'importo del canone di locazione ad uso non abitativo con diminuzione non inferiore al 5%;

Sono compresi nel centro storico del Capoluogo gli immobili ubicati nella zona (come evidenziata nella cartografia allegata) classificata nel vigente P.R.G. zona A1 (centro di valore o ambientale) e non sottoposta al vincolo di cui alla Legge 1497/39;

Sono compresi nella zona limitrofa del centro storico del Capoluogo gli immobili ubicati nell'area (come evidenziata nella cartografia allegata) non sottoposta al vincolo di cui alla Legge 1497/39; L'aliquota agevolata di cui ai punti b) e c) si applica a condizione che venga presentata, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, apposito modello di comunicazione predisposto dal Comune. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non siano venute meno le condizioni per l'applicazione dell'aliquota agevolata o si verificano variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

L'aliquota agevolata di cui al punto b) sub 2) e punto c) si applica con decorrenza dalla registrazione del contratto di locazione;

d) Aliquota dello **0,5%** per i terreni agricoli;

e) Aliquota dello **0,93%** per tutti agli altri immobili;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, che prevede che il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è differito al 31.03.2015 poi ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 09.08.2014;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997”*;

Vista la nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 26/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Udito il dibattito svoltosi sull'argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorchè non materialmente allegato.

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 12 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 8

Contrari: n° 4 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli)
Astenuiti: n° 0

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a) Aliquota dello **0,4%**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) Aliquota dello **0,76%** per l'abitazione e relative pertinenze, intendendo per pertinenza esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nei seguenti casi:

1) concessa in uso gratuito a parenti esclusivamente in line retta in primo grado, che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale;

2) sita nel centro storico del Capoluogo e concessa in locazione con nuovo contratto registrato a persone che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale.

Se l'abitazione viene locata in presenza di figli minori l'aliquota è ridotta allo **0,66%**;

c) Aliquota dello **0,76%** per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3 situati nel centro storico del Capoluogo e nelle zone limitrofe, nei seguenti casi:

1) nuovo contratto di locazione registrato ad uso non abitativo;

2) ricontrattazione dell'importo del canone di locazione ad uso non abitativo con diminuzione non inferiore al 5%;

Sono compresi nel centro storico del Capoluogo gli immobili ubicati nella zona (come evidenziata nella cartografia allegata) classificata nel vigente P.R.G. zona A1 (centro di valore o ambientale) e non sottoposta al vincolo di cui alla Legge 1497/39;

Sono compresi nella zona limitrofa del centro storico del Capoluogo gli immobili ubicati nell'area (come evidenziata nella cartografia allegata) non sottoposta al vincolo di cui alla Legge 1497/39;

L'aliquota agevolata di cui ai punti b) e c) si applica a condizione che venga presentata, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, apposito modello di comunicazione predisposto dal Comune. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non siano venute meno le condizioni per l'applicazione dell'aliquota agevolata o si verificano variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

L'aliquota agevolata di cui al punto b) sub 2) e punto c) si applica con decorrenza dalla registrazione del contratto di locazione;

d) Aliquota dello **0,5%** per i terreni agricoli;

e) Aliquota dello **0,93%** per tutti gli altri immobili;

2. di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 12 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 8

Contrari: n° 4 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli)

Astenuti: n° 0

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Taralla Dott. Marco

IL PRESIDENTE

F.to Cerimonia Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 14 luglio 2015

IL RESPONSABILE

F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 14 luglio 2015

IL RESPONSABILE

F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 04/08/2015 fino al 19/08/2015.

Tuoro sul Trasimeno lì, 04/08/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Bennati Dott.ssa Norma

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno lì, 04/08/2015

F.to **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Bennati Dott.ssa Norma

AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Bennati Dott.ssa Norma

